

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

30 LUGLIO 2020



Il giorno 30 del mese di Luglio dell'anno 2020, presso la sede della Filarmonica G. Puccini sita in Abbadia San Salvatore in via Sordini, alle ore 20.30 in prima convocazione, andata deserta, ed in seconda convocazione alle ore 21.00 si è svolta l'assemblea dei soci della Filarmonica G. Puccini.

CONSTATA

che è presente esso Presidente;

che sono presenti i signori consiglieri: Mancini Marco, Santoni Lia, Arezzini Giorgio, Arezzini Rosello e Rossi Raffaele;

che sono presenti, di persona o per delega, 17 associati su 22 la metà più uno dei soci al libro dei soci;

che l'Assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita.

Il presidente specifica i seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto mediante adozione di nuovo statuto della Filarmonica G. Puccini conforme alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avulane da ciascuna di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa

DICHIARA

validamente e regolarmente costituita l'adunanza per deliberare.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da segretario il Sig. Rossi Raffaele.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno comunicando che si rende opportuno modificare lo statuto della Filarmonica mediante adozione di un nuovo testo conforme alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore, in sostituzione dell'attuale statuto. Il presidente precisa che per l'approvazione della presente proposta, recante la modifica dello statuto della Filarmonica, occorre, come disposto dall'articolo 8 dell'attuale statuto vigente, che la delibera sia approvata dalla maggioranza assoluta dell'assemblea.

Il Presidente da pertanto lettura del nuovo statuto della Filarmonica che sostituirà integralmente lo statuto attualmente vigente, composto da 27 Articoli.

R. M.

R. M.

Si passa quindi alla disamina del nuovo statuto ed il presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti.

L'assemblea dopo ampia discussione con:

- 13 Favorevoli
- 0 Contrari
- 4 Astenuti

DELIBERA

di approvare ad integrale sostituzione dello statuto vigente il nuovo statuto della Filarmónica G. Puccini, come esposto dal Presidente, composto da 27 Articoli, che viene allegato agli atti della presente adunanza; l'Assemblea, all'unanimità conferisce piena procura al Presidente Mancini Rosildo attribuendogli tutti i poteri necessari per dare la necessaria pubblicità alla presente delibera ed al nuovo testo dello statuto così come approvato presso gli Enti e le Istituzioni per l'iscrizione in albi e registri, con promessa di rato e valido, in modo tale che al Presidente non possa eccepirsi insufficienza o mancanza di poteri.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto 22:49.

Il Segretario

ROSSI RAFFAELLA

Il Presidente

MANCINI ROSILDO

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 13-08-2020 al n° 689 serie 3

ATTO ESENTE

imposta versata di €



Procedimento di Revisione Finanziaria

STATUTO DELLA

FILARMONICA G. PUCCINI APS



ART. 1

Allo scopo di educare ed interessare alla musica tutti i cittadini si è costituito nell'anno 1843 il "CORPO BANDISTICO CITTADINO", come risulta da vecchi documenti esistenti nell'archivio comunale di Abbazia San Salvatore.

Il corpo bandistico si è denominato "FILARMONICA GIACOMO PUCCINI APS".

La Filarmonica Giacomo Puccini APS, da ora in avanti denominata "associazione" o "filarmonica", è una libera istituzione apolitica, a carattere ricreativo e culturale, senza scopo di lucro e che opera ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e ai sensi del Codice Civile.

ART. 2

Al fine di espletare le sue funzioni e assolvere i suoi compiti, la Filarmonica ha la sede legale nel Comune di Abbazia San Salvatore e ha durata illimitata.

ART. 3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'attività principale dell'associazione è il Corpo Bandistico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il diritto di:

ART. 5

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La domanda di Ammissione come socio dovrà essere presentata al Comitato direttivo il quale, se positiva, la annota nel registro degli associati; se negativa, entro 60 giorni deve motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale può fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto all'Assemblea, che entro 60 giorni deciderà nella prima seduta utile.

Il Comitato direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 4

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato direttivo.





Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate a mezzo di lettera raccomandata;
- quando non provvederanno al rinnovo annuale della quota associativa, si intenderanno di diritto esclusi dall'associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato direttivo, pronunciata contro il Socio che commette gravi azioni disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi; in ogni caso, il socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le somme in denaro verranno gestite dal Comitato direttivo e depositate in un conto corrente presso una banca locale.

Per lo svolgimento di tali operazioni all'interno del Comitato direttivo verrà nominato un Tesoriere.

I beni immobili (divise, strumenti, ecc.) di proprietà della filarmonica saranno regolarmente inventariati e curati dal Comitato direttivo, che nominerà un responsabile per la conservazione e manutenzione dei medesimi.

L'Assemblea Generale dei Soci è composta, dai soci e dai rappresentanti degli enti aderenti ed avrà tramite affissione di un manifesto presso la sede sociale ed altro manifesto affisso nella via principale del paese o con modalità telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea Generale *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Vale l'elezione libera degli organi amministrativi e direttivi e il principio del voto singolo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;

ART. 8

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Comitato Direttivo.

Sono organi dell'associazione:

ART. 7

dell'anno precedente.

Il tesseramento dei soci nell'anno in cui ricorrono le elezioni del rinnovo del Comitato direttivo inizia dopo le stesse elezioni. Possono votare tutti i soci tesserati entro il 31 Dicembre





delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Di ogni assemblea verrà redatto dal Segretario, o da un suo delegato, un apposito verbale. L'assemblea si riunirà in via ordinaria una volta all'anno entro la fine di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Comitato Direttivo o il Presidente ne ravvedano la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Ogni tre anni, durante la riunione ordinaria, l'Assemblea deciderà se nominare la Commissione Elettorale che provvederà alle incombenze previste per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 9

Il Comitato Direttivo oltre che dal Presidente, è composto da 6 soci.

Il Comitato direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'elezione del Comitato direttivo sarà indetta con le norme usate per la convocazione dell'assemblea generale, sarà espressa con voto segreto e risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Durante le elezioni per il nuovo Comitato dovranno essere espresse al massimo sette preferenze.

Il Comitato direttivo si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, ogni qualvolta il Presidente ne ravveda la necessità o su richiesta di più uno dei componenti.

Durante la prima riunione verranno affidate le seguenti cariche:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Tesoriere Amministratore;
- Segretario;
- Responsabile dei materiali.



Il Comitato direttivo potrà eleggere altri responsabili, anche fuori dal comitato, in base alle necessità che di volta in volta possano determinarsi.

Il Comitato direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, spetta al Comitato direttivo di:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità ed indegnità;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- fissare la data dell'Assemblea generale dei soci (almeno una volta all'anno);
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- programmare l'attività dell'associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'associazione.

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Il Presidente viene scelto dal Comitato direttivo fra i membri eletti in occasione del rinnovo

delle cariche sociali. Esso è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea. Rappresenta la Filarmonica all'esterno, tutelandone ragioni ed interessi.

Assieme al Cassiere compie tutti gli atti relativi all'apertura di conti correnti bancari o postali e può provvedere, in mancanza del Cassiere Amministratore ad emettere assegni ed effettuare qualsiasi tipo di pagamento o riscossione.

In sua mancanza le funzioni del Presidente, esclusa l'attività finanziaria, saranno svolte dal vice presidente.

Art. 11

Il Cassiere Amministratore è eletto dal Comitato direttivo. Egli tiene l'amministrazione finanziaria della Filarmonica, registrando gli incassi e curando le uscite. Assieme al Presidente può aprire conti correnti bancari o postali intestati alla Filarmonica ed ha facoltà di effettuare pagamenti o emettere assegni per conto dell'associazione. In sua assenza questo compito sarà svolto dal Presidente.

Curerà la stesura del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale.

Art. 12

E' compito del Segretario, o di un suo delegato, redigere i verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, dell'assemblea dei soci o qualsiasi altra riunione della Filarmonica, segnalare le assenze alle prove ed ai servizi.

Art. 13

Il Presidente, i membri del Comitato direttivo e qualsiasi altro eletto durano in carica tre anni.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Comitato o il Presidente stesso, il Comitato Direttivo procederà alla sua sostituzione surrogandolo con il primo dei non eletti, nelle ultime elezioni.

Art. 14

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

Al fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17

La Filarmonica avrà una bandiera che sarà custodita nella sede. Il portabandiera sarà scelto dal Comitato direttivo.

Art. 18

Il giorno di Santa Cecilia, 22 Novembre, festeggiato di norma nella domenica vicina, verrà ogni anno adeguatamente festeggiato a cura del Comitato direttivo.

Nel giorno dei festeggiamenti la Filarmonica non parteciperà a nessun servizio, tranne a quelli che per rilevanza siano ritenuti necessari dal Comitato direttivo.

Art. 19

Il Maestro direttore della Filarmonica avrà un incarico a nomina del Comitato. Esso sarà responsabile direttamente verso il Comitato del suo operato e non avrà da rendere conto ad altre persone in merito alla programmazione musicale proposta ed alle attività legate al suo operato.

Il Maestro direttore è tenuto ad accogliere tutte le iniziative che il Comitato Direttivo riterrà opportuno intraprendere.

La nomina del Maestro è di pertinenza del Comitato previo parere consultivo dell'Assemblea.

Art. 20

Il Capobanda viene nominato dal Comitato direttivo su proposta del Maestro. La scelta dovrà cadere su un elemento altamente qualificato, irreprensibile e che goda per queste sue doti di un ascendente su tutti i musicanti.

Esso collaborerà con il Maestro, lo sostituirà in caso di assenza e curerà il contegno dei musicanti in servizio.

Art. 21





I componenti della Filarmonica sono volontari che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22

Ogni musicante è personalmente responsabile degli strumenti, divisa o altro materiale ricevuto in consegna e di proprietà della Filarmonica.

I danni causati intenzionalmente o per negligenza, a detti beni, saranno addebitati a chi li ha causati.

Art. 23

Tutti i materiali di proprietà del corpo Bandistico consegnati al musicante dovranno essere riconsegnati al momento che questo non sarà più membro del Corpo Bandistico.

Il Comitato direttivo sarà libero di procedere con ogni mezzo, ricorrendo se necessario anche alle vie legali, per rientrare in possesso di quanto non restituito o del valore di esso.

Art. 24

La Normale manutenzione degli strumenti usati durante servizi e prove sarà eseguita a cura del Corpo Bandistico, previa autorizzazione del Maestro con la descrizione dettagliata del lavoro da svolgere.

Art. 25

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione.

Art. 26

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.